

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Proposto da:

- **ANGELA FILIPPI** (C.F. FLPNGL95D49F861Y), nata a Negrar di Valpolicella (VR), il 09/04/1995 e residente in Viale Giosuè Carducci n. 9, 40125 – Bologna (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Masi (C.F. MSAMRC59S26F715Q), del Foro di Bologna, nato a Morciano di Romagna (RN) il 26/11/1959, eleggendo domicilio presso il Suo Studio Legale, sito in Bologna, alla Via San Vitale n. 40/3/A e pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it giusta procura in calce al presente atto;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE MERITO;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il FRIULI VENEZIA GIULIA;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'EMILIA – ROMAGNA;**

(Avvocatura di Stato)

nei confronti di

- **VERONA GIULIA (C.F. [REDACTED]);**

(Avv. Domenico Naso e Cinzia Ganzerli)

per l'annullamento

- della graduatoria del concorso ex DDG MIM n. 12528/2023 per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria secondo grado, classe di concorso A011 "Discipline letterarie e latino" relativa all'Emilia Romagna, approvata dall'URS Friuli-Venezia Giulia con il DDG n. 12528 del 12/8/2024, per la parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva dei posti prevista dall'art. 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023;
- della comunicazione dell'URS Friuli-Venezia Giulia – Ufficio III, inviata alla ricorrente in data 18/09/2024, nella quale l'USR sostiene che *"il bando di concorso DDG 2575/2023 art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata della S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titolo di riserva."*
 - **nonché per l'annullamento, per quanto occorrer possa,**
- dell'art. 10 comma 5 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023, per la parte in cui doveva essere

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

interpretato nel senso di ritenere non sufficiente, per il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ex art. 9 bis d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023, l'allegazione della relativa documentazione alla domanda di partecipazione al concorso e necessaria la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso;

- nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti comunque connessi con i precedenti

FATTO E DIRITTO

Si riproduce il testo del Ricorso al T.A.R. Friuli-Venezia Giulia – Trieste, R.G. n. 384/2024, proposto dalla ricorrente Filippi Angela.

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

– TRIESTE

RICORSO

Proposto da: ANGELA FILIPPI (C.F. FLPNGL95D49F861Y), nata a Negrar di Valpolicella (VR) e residente a Bologna (BO), in Viale Giosuè Carducci n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Masi del Foro di Bologna, nato a Morciano di Romagna (RN) il 26/11/1959, (C.F. MSAMRC59S26F715Q), FAX 051270279, eleggendo domicilio presso il Suo Studio Legale in Bologna Via San Vitale n. 40/3/A e pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it, giusta procura in calce al presente atto;

contro

- *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministero, pro-tempore;*
- *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Direttore pro-tempore;*
- *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'EMILIA – ROMAGNA, in persona del Direttore pro-tempore;*

e nei confronti di

- *VERONA GIULIA (C.F. [REDACTED]), [REDACTED]*

per l'annullamento

- *della graduatoria del concorso ex DDG MIM n. 12528/2023 per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria secondo grado, classe di concorso A011 “Discipline letterarie e latino” relativa all'Emilia Romagna, approvata dall'URS Friuli-Venezia Giulia con il DDG n. 12528 del 12/8/2024, per la parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva dei posti prevista dall'art. 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023;*

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

- della comunicazione dell'URS Friuli-Venezia Giulia – Ufficio III, inviata alla ricorrente in data 18/09/2024, nella quale l'USR sostiene che “il bando di concorso DDG 2575/2023 art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata della S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titolo di riserva.”;

- **nonché per l'annullamento, per quanto occorrer possa,**

- dell'art. 10 comma 5 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023, per la parte in cui doveva essere interpretato nel senso di ritenere non sufficiente, per il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ex art. 9 bis d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023, l'allegazione della relativa documentazione alla domanda di partecipazione al concorso e necessaria la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso;

- **nonché per l'annullamento**

- di tutti gli atti comunque connessi con i precedenti

La ricorrente Angela Filippi è un insegnante di materie letterarie ed ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria secondo grado, classe di concorso A011 “Discipline letterarie e latino” relativo all'Emilia-Romagna, indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con DDG 2575/2023 (doc. 1), emanato in attuazione del D.M. n. 205/2023 (doc. 2).

La ricorrente ha conseguito un punteggio totale di 183 punti, così suddivisi: 90 punti attribuiti alla prova scritta, 76 punti conseguiti nella prova orale e 17 punti riconosciuti per titoli aggiuntivi di merito (doc. 3).

Alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 4) la ricorrente ha allegato il certificato attestante il completamento del Servizio Civile Universale (S.C.U.), svolto dal 25 maggio 2021 al 24 maggio 2022, al fine di poter fruire della riserva dei posti (15%) prevista per coloro che hanno completato il Servizio Civile Universale, come stabilito dal Decreto-Legge n. 44/2023, convertito nella Legge n. 74/2023.

Per la classe di concorso A011 “Discipline letterarie e latino” l'USR responsabile della procedura, anche per i posti disponibili in Emilia-Romagna, è stato l'USR Friuli-Venezia Giulia (doc. 1).

In data 12/8/2024 l'USR FVG ha approvato le graduatorie di merito della classe di concorso A011, relative al Friuli-Venezia Giulia, al Veneto e all'Emilia-Romagna (doc. 5).

Nella graduatoria relativa all'Emilia-Romagna, la ricorrente ha verificato di non essere compresa tra i vincitori e ha ipotizzato che ciò fosse dovuto al fatto che non le era stato riconosciuto il diritto alla riserva dei posti per il S.C.U. (doc. 6).

Su undici “vincitori” (doc. 6), infatti, solo tre avevano goduto della riserva posti prevista per i precari triennalisti (ex art. 13 comma 9 DM 205/2023) e l'ultimo in graduatoria aveva fruito anche di un altro tipo di riserva, ma avendo conseguito un punteggio inferiore a quello della ricorrente (182,75 punti).

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

In data 19/08/2024 la ricorrente ha quindi presentato un'istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 (doc. 7), chiedendo dei chiarimenti in merito al mancato riconoscimento del diritto alla riserva per il S.C.U. ed alla tipologia di riserva riconosciuta all'ultima candidata risultata vincitrice (doc. 6).

In risposta a tale richiesta, in data 18/09/2024, l'USR FVG- Ufficio III ha comunicato alla ricorrente che "il bando di concorso DDG 2575/2023 all'art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata dalla S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titoli di riserva. Quanto alla richiesta di conoscere la riserva di cui gode l'ultima candidata inserita nella graduatoria A011 per la regione Emilia-Romagna della procedura concorsuale in oggetto, si comunica che la medesima ha usufruito della riserva "S" per aver svolto il servizio civile" (doc. 8).

Per quanto è dato di capire dalla graduatoria della classe di concorso A011 approvata dall'USR FVG con il decreto n. 12528/2024 (doc. 5) relativa all'Emilia-Romagna (doc. 6), l'ultima candidata risultata vincitrice rientrava anche nella riserva del 30% dei posti per i precari con almeno tre anni di servizio, di cui all'art. 13 commi 9 e 10 del DM 205/2023 (doc. 2) e all'art. 3 comma 1 e allegato 1 del DDG. 2575/2023 (doc. 1).

DIRITTO

I

Violazione di legge per violazione e comunque erronea applicazione degli artt. 3, 33, 97 della Costituzione, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 1 comma 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge 74/2023, dell'art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 40/2017, del d.l. n. 75/2023 convertito nella legge n. 112/2023, della legge n. 107/2015, del d.lgs. n. 59/2017, dell'art. 59 del d.l. n. 73/2021 convertito nella legge n. 206/2021, dell'art. 5 del DPR n. 487/1994, dell'art. 1 del DPR n. 82/2023, del DM Istruzione n. 249/2010, del DM MIM n. 205/2023 e del DDG MIM n. 2575/2023.

Eccesso di potere per violazione dei principi di tassatività, proporzionalità, buona fede e correttezza, leale collaborazione, per contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta, cattivo uso del potere, illogicità e per violazione del DM MIM n. 205/2023 e del DDG MIM n. 2575/2023.

La ricorrente ha prestato il Servizio Civile Universale dal 25 maggio 2021 al 24 maggio 2022 (docc. 4 e 10).

*L'art. 1 comma 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023 ha previsto che "A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito **è riservata una quota pari al 15% dei posti** nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001".*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), nel bandire il recente concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria (DDG 2575/2023 – doc. 1), ha previsto espressamente l'applicazione della norma

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

sopra citata all'art. 3 comma 3: "in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 della legge n. 68/1999... e l'art. 1 c. 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito con modificazioni della legge n. 74/2023" (doc. 1).

Il concorso indetto su base regionale è stato bandito per il numero di posti indicati nel bando con l'allegato n. 1, presso gli USR indicati nel medesimo allegato (doc. 1).

La ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione al concorso l'attestato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al Servizio Civile Universale (S.C.U.) da lei prestato dal 25//2021 al 24/5/2022 (doc. 4).

Senonché l'USR FVG non ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a partecipare alla riserva dei posti garantita ai volontari del S.C.U. in quanto, come risulta dalla risposta dell'USR FVG alla richiesta di chiarimenti, "il bando di concorso DDG 2575/2023 all'art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata dalla S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titoli di riserva" (doc. 8).

Del tutto illegittimamente l'USR FVG nell'esaminare la domanda della ricorrente non ha considerato l'attestato relativo a S.C.U. allegato alla domanda di partecipazione al concorso (doc. 4).

Se alla ricorrente fosse stato riconosciuto il diritto alla riserva del posto ex S.C.U., la stessa sarebbe risultata tra i vincitori, dato che la candidata collocato all'ultimo posto degli undici disponibili (doc. 6) ha fruito della riserva, ma potendo contare su un punteggio (182,75 punti) inferiore a quello della ricorrente (183 punti).

La decisione dell'USR FVG impugnata appare illegittima dato che la previsione di cui all'art. 10 comma 5 del Bando (doc. 1) non comporta in alcun modo l'impossibilità di valutare il documento allegato alla domanda di partecipazione al concorso, anche in assenza di una apposita dichiarazione relativa allo stesso.

In particolare, né il DM 205/2023 né il DDG n. 2575/2023 prevedono espressamente che ciò che non è "dichiarato" non debba essere valutato.

Come riconosciuto in un caso simile dal TAR Campania Sez. IV con la sentenza n. 7663/2021 "... per quanto riguarda l'errore materiale commesso dalla ricorrente nel compilare la domanda di partecipazione, per avere barrata (erroneamente) la casella A, anziché la casella A1 (che indicava il diritto alla riserva) il Collegio conferma quanto già anticipato nella sede cautelare secondo cui l'errore commesso nella compilazione della domanda, per questa parte, non realizza un'ipotesi di mancata allegazione del possesso del titolo (che poteva giustificare l'esclusione da detta quota)".

In una fattispecie relativa al personale di altra amministrazione Codesto Ecc.mo TAR Lazio Sez. II con la sentenza n. 7699/2022 ha riconosciuto la fondatezza del ricorso "ritenendo il Collegio che il titolo di riserva

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

per il personale dipendente.... debba ritenersi valutabile sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione”.

L’approccio formalistico seguito dall’USR FVG, oltre che contrario alle previsioni normative citate, appare in palese contrasto con i principi di tassatività, di proporzionalità, di buona fede e correttezza e di leale collaborazione.

Il principio di tassatività impone infatti che nelle procedure concorsuali le eventuali preclusioni debbano essere espressamente e chiaramente previste nel bando di concorso. Come detto nel caso in esame non è prevista espressamente la mancata valutazione dei documenti allegati alla domanda in assenza della relativa dichiarazione.

L’errore commesso dalla candidata oggi ricorrente è infatti da considerare un mero errore formale (oltre che allegare il relativo documento, doveva anche dichiarare di volersene avvalere).

Il principio di proporzionalità, di matrice comunitaria e riconosciuto dalla giurisprudenza italiana, impone che le misure adottate dall’amministrazione pubblica siano adeguate, necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. La giurisprudenza ha chiarito che le mere irregolarità formali devono essere trattate in modo proporzionato (Consiglio di Stato sez. IV sent. n. 6349/2017; TAR Lazio sez. I sent. n. 1542/2019). Nel caso di specie, il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente a fruire della riserva dei posti per aver svolto il S.C.U. costituisce un provvedimento eccessivo e non proporzionato, rispetto alla mancata dichiarazione relativa al documento allegato.

L’adozione di un criterio meramente formalistico, oltre che porsi in contrasto con le previsioni del bando, appare contrario anche ai principi di correttezza e buona fede, come chiarito dalla giurisprudenza con riferimento alla necessità di permettere la regolarizzazione delle irregolarità formali (“Il principio di buona fede impone all’amministrazione di favorire la regolarizzazione delle irregolarità formali” Consiglio di Stato sez. V n. 7727/2018).

Il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente di fruire della riserva ex legge n. 74/2023, oltre che in contrasto con le previsioni sia del DM MIM n. 205/2023 che del DDG MIM n. 2575/2023, appare contrario ai principi di tassatività, proporzionalità, correttezza e buona fede, rendendo i provvedimenti impugnati palesemente illegittimi.

II

In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che è l’art. 10 comma 5 del DDG MIM n. 2575/2023 a prevedere come obbligatoria la “dichiarazione” del diritto alla riserva dei posti ex art. 1 comma 9 bis d.l. 22/2023 convertito nella legge n. 74/2023 e come non sufficiente l’allegazione del relativo titolo, in via subordinata rispetto a quanto eccepito con il I motivo di diritto, si eccepisce l’illegittimità dello stesso per

Violazione di legge per violazione e comunque erronea applicazione degli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, dell’art. 1 comma 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023, dell’art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 40/2017, del d.l. n. 75/2023 convertito nella legge n. 112/2023, della legge n. 107/2015, del d.lgs. n. 59/2017, dell’art. 59 del d.l. n. 73/2021

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

convertito nella legge n. 206/2021, del DM Istruzione n. 249/2010 e del DM MIM n. 205/2023.

Eccesso di potere per violazione dei principi di tassatività, proporzionalità, buona fede e correttezza, leale collaborazione, per contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta, cattivo uso del potere, illogicità e per violazione del DM MIM n. 205/2023.

L'USR FVG – Ufficio III, come già ricordato, sostiene che "il bando di concorso DDG 2575/2023 all'art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione" (doc. 8).

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che è l'art. 10 comma 5 del DDG MIM n. 2575/2023 a prevedere come obbligatoria la "dichiarazione" del diritto alla riserva dei posti ex art. 1 comma 9 bis d.l. 22/2023 convertito nella legge n. 74/2023 e come non sufficiente l'allegazione del relativo titolo, si eccepisce l'illegittimità dello stesso.

L'art. 10 comma 5 del DDG 2575/2023, ove così interpretato, apparirebbe contrario alle previsioni del DM MIM n. 205/2023 e in contrasto con le disposizioni generali in materia di accesso ai concorsi pubblici, illustrate al punto sub I che qui si intendono integralmente richiamate.

P.Q.M.

"Si chiede e conclude:

"Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito annullare:

- *la graduatoria del concorso ex DDG MIM n. 12528/2023 per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria secondo grado, classe di concorso A011 "Discipline letterarie e latino" relativa all'Emilia – Romagna, nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente Filippi Angela il diritto di fruire della riserva dei posti prevista dall'art. 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023;*
- *la comunicazione dell'USR Friuli-Venezia Giulia – Ufficio III, inviata alla ricorrente in data 18/09/2024, nella quale l'USR FVR sostiene che "il bando di concorso DDG 2575/2023 all'art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata dalla S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titoli di riserva.";*
- *in subordine, per quanto occorrer possa, l'art. 10 comma 5 del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6/12/2023, per la parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di ritenere non sufficiente, per il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ex art. 9 bis d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023, l'allegazione della relativa documentazione alla domanda di partecipazione al concorso e necessaria la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso;*
- *tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi con i precedenti."*

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

PROCESSO

Nel giudizio R.G. n. 384/2024 innanzi al T.A.R. Friuli-Venezia Giulia – Trieste (I Sezione), in data 26/11/2024 si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Friuli-Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, tutti difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste. In data 29 novembre 2024, si è costituita anche la controinteressata Verona Giulia.

Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia- Trieste fissava l'udienza di discussione per il giorno 18/06/2025.

Con ordinanza n. 256/2025 il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione I) “.. dichiara la propria incompetenza per territorio e indica quale giudice competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma.” (Doc.12)

Tutto ciò premesso la ricorrente Filippi Angela, come sopra rappresentata, innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, sede Roma

RIASSUME

il sopra richiamato giudizio T.A.R. Friuli – Venezia Giulia (Prima Sezione) R.G. n. 384/2024 e per effetto chiede:

“Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Lazio adito annullare:

- la graduatoria del concorso ex DDG MIM n. 12528/2023 per l'accesso ai ruoli statali del personale docente della scuola secondaria secondo grado, classe di concorso A011 “Discipline letterarie e latino” relativa all'Emilia – Romagna, nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente Filippi Angela il diritto di fruire della riserva dei posti prevista dall'art. 9 bis del d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023;
- la comunicazione dell'USR Friuli-Venezia Giulia – Ufficio III, inviata alla ricorrente in data 18/09/2024, nella quale l'USR FVR sostiene che “il bando di concorso DDG 2575/2023 all'art. 10 comma 5 prevede che la riserva eventualmente posseduta debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione. Dalla domanda presentata dalla S.V. non risulta alcuna dichiarazione in merito al possesso di titoli di riserva.”;
- in subordine, per quanto occorrer possa, l'art. 10 comma 5 del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6/12/2023, per la parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di ritenere non sufficiente, per il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ex art. 9 bis d.l. n. 44/2023 convertito nella legge n. 74/2023, l'allegazione della relativa documentazione alla domanda di partecipazione al concorso e necessaria la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso;
- tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi con i precedenti.

Vinte le spese.

Unitamente al presente ricorso si depositano:

Studio Legale

Avv. Marco Masi – Pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna

Tel. +39 051 273730 - Fax. +39 051 270279

- 1) DDG MIM n. 2575/2023 (bando di concorso)
- 2) DM MIM n. 205/2023;
- 3) Riepilogo punteggio ricorrente;
- 4) Domanda di partecipazione al concorso e allegati;
- 5) Decreto Direttore USR FVG n. 12528 del 12/8/2024;
- 6) Graduatoria di merito classe di concorso A011 Emilia-Romagna approvata con provvedimento USR FVG n. 12528/2024;
- 7) Istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente in data 19/8/2024;
- 8) Risposta USR FVG del 18/9/2024;
- 9) DDG USR ER n. 26517 del 9/8/2024;
- 10) Contratto della ricorrente per il Servizio Civile Universale;
- 11) Avviso USR Emilia-Romagna del 21/8/2024;
- 12) Ordinanza n. 256/2025 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima).

Con ampia riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.

Dichiarazione di valore

Il sottoscritto Avv. Marco Masi dichiara che per la presente causa è dovuto e versato un contributo unificato di euro 325,00, trattandosi di pubblico impiego.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi.